



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1568**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Attuazione della delibera n. 469/2014: approvazione dei criteri e modalità di concessione dei contributi e indennizzi previsti dagli articoli 72 e 74 della l.p. n. 9 del 2011, a favore dei soggetti privati danneggiati dall'evento franoso, verificatosi il 9 marzo 2014 in località Linfano di Arco.

Il giorno **08 Settembre 2014** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con delibera n. 469 del 28 marzo 2014, la Giunta provinciale ha dichiarato la sussistenza dello stato di calamità in relazione all'evento franoso verificatosi il 9 marzo 2014 in località Linfano nel Comune di Arco (TN).

Tale dichiarazione è resa necessaria dall'art. 66 della l.p. n. 9 del 2011 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento" al fine di autorizzare gli interventi di ripristino e ricostruzione dei danni causati dall'evento calamitoso, nell'ambito dei quali sono previsti anche contributi e indennizzi ai soggetti privati sulla base di criteri e modalità determinate dalla Giunta provinciale.

In deroga ai principi generali riguardanti la definizione dei criteri per la concessione di contributi, il legislatore provinciale è da ultimo intervenuto con una modifica del citato art. 66, il comma 2 bis, in cui si stabilisce che la Giunta provinciale può specificare le tipologie e le misure da applicare con riferimento alle agevolazioni previste dalla legge provinciale nel Titolo X, capo III, in relazione alla singola calamità dichiarata.

Con queste premesse, nel presente atto, la Giunta provinciale intende quindi approvare i criteri e modalità per la concessione a soggetti privati dei contributi e indennizzi di cui agli articoli 72 e 74 della l.p. n. 9 del 2011, tenuto conto della gravità e della tipologia dei danni provocati dalla calamità, dei soggetti e del contesto socio-economico coinvolto nonché delle risorse finanziarie disponibili.

I contributi e gli indennizzi previsti da queste norme riguardano i danni occorsi ai veicoli, i danni occorsi alle abitazioni e loro pertinenze, nonché gli arredi e le principali attrezzature, ed infine i danni che la calamità ha procurato alle attività economiche, sia esse aziendali che di lavoratori autonomi, ad eccezione del settore agricolo in quanto non interessato dall'evento franoso in premessa, secondo quanto emerge dalla relazione del dirigente generale del Dipartimento protezione civile di data 11 marzo 2014, alla base della dichiarazione dello stato di calamità.

Per ciascuna di queste tipologie di danno sono stati definiti specifici criteri, tenuto conto delle differenti fonti normative nonché delle peculiarità e caratteristiche dei beni interessati che sono contenuti rispettivamente negli ALLEGATI 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto.

La presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi e indennizzi ivi previsti, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente atto.

Inoltre dal 1 luglio 2014 è in vigore il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b) e 108 del Trattato. L'articolo 50 del suddetto regolamento considera soggetti al regime di esenzione gli aiuti concessi per ripristinare danni causati da eventi quali frane, valanghe, terremoti, alluvioni, tifoni e tornado, eruzioni vulcaniche, incendi di particolare gravità di origine naturale.

I contributi e gli indennizzi previsti nel presente atto sono finanziati sul “Fondo per calamità” del bilancio provinciale, con un budget di risorse pari ad Euro 400.000,00. Tali risorse potranno eventualmente essere compensate con il budget definito dalla Giunta provinciale per i danni provocati dalle valanghe.

Qualora le risorse disponibili non siano comunque sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale di ciascun contributo e indennizzo.

Alle operazioni contabili relative al budget individuato dal presente atto, provvederà il dirigente del Servizio prevenzione rischi, che ha competenza sul capitolo riguardante il Fondo per calamità, con proprie determinazioni.

Le proposte dei criteri sono state approfondite in via preliminare con i servizi di staff nella riunione di data 16 luglio 2014.

Si evidenzia che sono state recepite le osservazioni suggerite dai servizi di merito e sono stati acquisiti i pareri dai servizi di staff ai quali è stato dato riscontro.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9;
- vista la propria delibera n. 469 del 28 marzo 2014;
- visto l'art. 50 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- visti i pareri dei servizi di staff;
- visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e modalità per la concessione a favore di soggetti privati dei contributi o indennizzi di cui all'articolo 74, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, riguardanti l'acquisto di veicoli sostitutivi o la riparazione di veicoli danneggiati da calamità, nel testo contenuto nell'ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e modalità per la concessione a favore di soggetti privati dei contributi di cui all'articolo 74, commi da 1 a 8, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, riguardanti la riparazione/ricostruzione di abitazioni e loro pertinenze, nonché di arredi e attrezzature danneggiate da calamità, nel testo contenuto nell'ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e modalità per la concessione a soggetti privati che esercitano attività produttive o lavoro autonomo, dei contributi e indennizzi di cui all'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, riguardanti la ricostruzione, sostituzione, riparazione di beni danneggiati, anche prescindendo dalla proprietà degli stessi, nonché per significative sospensioni dell'attività o riduzione dei ricavi a seguito di calamità, nel testo contenuto nell'ALLEGATO 3 parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare informazione del presente provvedimento ai soggetti danneggiati dall'evento calamitoso se noti all'amministrazione provinciale;
5. di stabilire che la presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi e indennizzi ivi previsti, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente atto;
6. di stabilire che i contributi e gli indennizzi di cui al presente provvedimento sono finanziati sul "Fondo per calamità" del bilancio provinciale per l'anno 2014 (cap. 808220) con un budget di risorse pari ad Euro 400.000,00; tali risorse potranno eventualmente essere compensate con il budget definito dalla Giunta provinciale per i danni provocati dalle valanghe. Qualora queste non siano comunque sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale di ciascun contributo o indennizzo;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

MOD